

IMPOSTE SUL REDDITO

Portale Enea 2025di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

A partire **dallo scorso 30 giugno 2025** è online il **portale Enea 2025** da utilizzare per trasmettere i dati degli interventi agevolabili con le detrazioni **bonus casa** ed **ecobonus**.

Rispetto al passato, l'**aggiornamento 2025** del portale **è giunto con ritardo**, nelle more dei chiarimenti attesi dell'Amministrazione finanziaria e arrivati con la pubblicazione della [circolare n. 8/E/2025](#).

Dal 30 giugno 2025, quindi, parte il conto alla rovescia dei **90 giorni** per la trasmissione della "pratica Enea" per coloro che:

- hanno effettuato **interventi nei primi 6 mesi del 2025**;
- hanno **concluso** tra il **1° gennaio 2025** e il **30 giugno 2025** interventi iniziati in anni precedenti;
- hanno concluso interventi nel 2024 ma hanno **sostenuto** parte delle spese detraibili nel primo semestre del 2025.

In questi casi, dunque, la **comunicazione che deve essere trasmessa** all'Enea entro il **29 settembre 2025**, siccome il **28 settembre 2025 cade di domenica**.

La [circolare n. 8/E/2025](#) ha consentito l'attivazione del portale Enea avendo definito i contorni delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e, segnatamente, l'**esclusione** dall'ecobonus e dal *bonus casa* degli **interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie** uniche alimentate a **combustibili fossili**, per le spese sostenute **negli anni 2025, 2026 e 2027** ([art. 1, comma 55, lett. a\) e b\), Legge n. 207/2024](#)). Si tratta delle caldaie a condensazione e dei generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a **combustibili fossili**, fatte salve le **spese sostenute fino al 31 dicembre 2024** per questi interventi, anche se gli stessi sono **realizzati o completati dal 1° gennaio 2025**, che **restano, invece, agevolabili**.

Le conseguenze dell'**omessa** comunicazione Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori sono

diverse a seconda della **tipologia di detrazione fiscale** che si intende sfruttare.

Per gli interventi **bonus casa**, nonché per gli acquisti rientranti nell'ambito del **bonus mobili**, la trasmissione della pratica, sebbene obbligatoria, **non** è un **presupposto indispensabile** per la fruizione del beneficio fiscale in quanto ha un **mero valore statistico**. L'omissione, dunque, non dovrebbe comportare **sanzioni o al massimo ne potrebbe conseguire l'applicazione di una sanzione in misura fissa**, ma non fa mai venir meno il **diritto** a fruire della detrazione.

Per gli interventi **ecobonus**, invece, la valenza dell'invio dei dati all'Enea è **controversa**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'Enea rappresenta un **presupposto essenziale** per beneficiare dell'ecobonus. Tuttavia, si sta affermando un orientamento giurisprudenziale di Cassazione ([ordinanza n. 34151/2022](#), [sentenza n. 7657/2024](#), [ordinanza n. 15178/2024](#), [ordinanza n. 19309/2024](#)) che si discosta dal rigido indirizzo solcato dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui anche a fini dell'ecobonus l'Enea avrebbe una **mera finalità statistica**.

Ad ogni modo, per prudenza e per evitare contestazioni, è **consigliabile inviare sempre la comunicazione**.

Si ricorda, peraltro, che l'omessa trasmissione dell'Enea entro i 90 giorni dalla fine lavori può essere sanata attraverso l'istituto della **remissione in bonis**. Per poter accedere alla sanatoria è necessario che **il contribuente**:

- abbia i **requisiti** sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione Enea **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione** dei redditi utile;
- versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della **sanzione di 250 euro**, senza possibilità di avvalersi della compensazione (codice tributo "8114").

Il **portale Enea** è raggiungibile all'indirizzo internet <https://bonusfiscali.enea.it>. Ai fini della compilazione e dell'invio della Comunicazione è necessario effettuare l'accesso **mediante Spid oppure Carta di Identità Elettronica**.